



N. 41228 di Rep.

PROVINCIA DI VERONA  
CONTRATTO DI APPALTO

Lavori di completamento delle bitumature nel I lotto - II intervento, nella rotatoria in località Porcella e nel III lotto del collegamento tra la strada statale n. 12 in località Bassona e la strada provinciale n. 5 in località Osteria nuova a Pastrengo. Codice CUP D51B02000020013 – CIG 5192091907.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici oggi ventinove del mese di novembre in un Ufficio della sede della Provincia di Verona, in via S. Maria Antica n. 1

(..29../..11../..2013..)

AVANTI A ME

dott. Giuseppe Giuliano, segretario generale della Provincia di Verona, autorizzato a rogare i contratti nei quali l'Ente è parte dall'articolo 97, comma 4 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia stessa,

SONO COMPARSI

da una parte:

- l'ingegnere Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT) il 21 marzo 1961, dirigente provinciale, domiciliata per la sua carica presso la sede della Provincia di Verona, la quale interviene in rappresentanza e per conto della Provincia stessa, codice fiscale 00654810233, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche

“Provincia”. L’ing. Elisabetta Pellegrini è competente a stipulare i contratti per conto della “Provincia”, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 75 dello statuto provinciale, dell’art. 17 del regolamento per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia in data 18 gennaio 2013, n. 3 di registro. La stessa interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 4278, in data 26 settembre 2013;

dall’altra parte:

- il signor Pierluigi Girardini, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 26 marzo 1972, e residente in Sandrigo (VI), Via IV Novembre, n. 15, che interviene in questo Atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, e come tale munito dei necessari poteri, dell’Impresa Costruzioni Generali Girardini S.p.A. con socio unico, con sede in Sandrigo (VI), Via Astico, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione alla Camera di Commercio di Vicenza n. 03276730243, capitale sociale duemilioneisecentomila euro (€ 2.600.000,00) interamente versato. La suddetta Impresa Costruzioni Generali Girardini S.p.A. nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.

I suddetti signori, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

#### PREMETTONO

- che l’esecuzione dei lavori di completamento delle bitumature nel I lotto - II intervento, nella rotatoria in località Porcella e nel III lotto del collegamento tra la strada statale n. 12 in località Bassona e la strada provinciale n. 5 in località Osteria nuova a Pastrengo, è stata definitivamente aggiudicata all’“Appaltatore” con determinazione dirigenziale, n. 4278, in data 26 settembre 2013;

- che l'ing. Elisabetta Pellegrini, responsabile unico del procedimento dei suddetti lavori, ha attestato, con dichiarazione in data 18 novembre 2013, acquisita al protocollo dell'Ente in data 19 novembre 2013, al n. 112962 di registro, che: il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto è divenuto efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Appaltatore", come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'articolo 122, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006; sono state effettuate le comunicazioni all'Appaltatore ed ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, come prescritto dall'articolo 79, comma 5 lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006, e che è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 11, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, per la stipulazione del contratto;

- che l'Appaltatore" e il responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi, ing. Elisabetta Pellegrini, hanno sottoscritto, in data 7 ottobre 2013, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, come previsto dall'articolo 106, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e che detto verbale è stato acquisito al protocollo generale della "Provincia", in data 8 ottobre 2013, al n. 97361 di registro;

- che l'Impresa Costruzioni Generali Girardini S.p.A. ha presentato, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, le dichiarazioni relative alla composizione societaria; che sulla base delle risultanze dei libri dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione non esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote della

società con diritto di voto; che nell'ultimo anno le persone che hanno esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie sono il sig. Alberto Girardini e il sig. Augusto Girardini; che non esistono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto e che non esistono partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria. Dette dichiarazioni sono state acquisite al protocollo generale della "Provincia" in data 29 novembre 2013, al n. 116728 di registro;

- che l'Impresa Costruzioni Generali Girardini S.p.A. ha trasmesso nota, in data 14 ottobre 2013, acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 16 ottobre 2013, al n. 100496 di registro, con la quale comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti stessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- che l'Ufficio Territoriale del Governo di Verona, con nota acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 7 novembre 2013, al n. 108783 di registro, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che a carico dell'Impresa Costruzioni Generali Girardini S.p.A. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 dello stesso decreto legislativo n. 159/2011.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

## ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

1. La “Provincia”, come sopra rappresentata, affida all’Impresa Costruzioni Generali Girardini S.p.A. che, come sopra rappresentata, accetta, l’esecuzione dei lavori, parte a corpo e parte a misura, per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Lavori di completamento delle bitumature nel I lotto - II intervento, nella rotatoria in località Porcella e nel III lotto del collegamento tra la strada statale n. 12 in località Bassona e la strada provinciale n. 5 in località Osteria nuova a Pastrengo.”, come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

## ARTICOLO 3

(Obblighi dell’“Appaltatore”)

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal progetto dell’opera pubblica di cui al presente contratto, approvato con determinazione dirigenziale n. 2858, in data 19 giugno 2013, che comprende, fra gli altri, i seguenti documenti ed elaborati:

- relazione generale;
- capitolato speciale d’appalto parte tecnica;
- corografia scala 1:10.000;
- elaborato n. EG 02: manto d’usura e segnaletica orizzontale 1° lotto – 2° intervento e loc. Porcella scala 1:500;
- elaborato n. EG 03.1: manto d’usura e segnaletica orizzontale 3° lotto scala 1:500;
- elaborato n. EG 03.2: manto d’usura e segnaletica orizzontale 3° lotto scala 1:500;

- elaborato n. EG 03.3: manto d'usura e segnaletica orizzontale 3° lotto scala 1:500;

- elaborato n. EG 04: sezioni tipo scala 1:100.

La "Provincia" e l'"Appaltatore" dichiarano di aver sottoscritto in data odierna, per integrale accettazione, i suddetti documenti ed elaborati e che gli stessi sono depositati agli atti della "Provincia" medesima. Le Parti richiamano espressamente detti documenti ed elaborati quali parti integranti del presente contratto, ancorché non materialmente ad esso allegati.

2. Ai sensi dell'articolo 137 del D.P.R. n. 207/2010 le Parti richiamano e si obbligano, in particolare, a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa, approvato con la medesima determinazione dirigenziale, n. 2858, in data 19 giugno 2013. Detto elaborato, in copia certificata conforme all'originale dall'ing. Elisabetta Pellegrini, in data 21 novembre 2013, è allegato al presente Atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. L'"Appaltatore" si impegna fin d'ora a rispettare le condizioni di cui al Piano di sicurezza redatto dall'ing. Vittorio Ronchi e composto da due elaborati rispettivamente denominati "Piano di sicurezza e coordinamento" e "Fascicolo tecnico". La "Provincia" e l'"Appaltatore" dichiarano di aver sottoscritto, in data odierna, copia di detti elaborati che restano depositati agli atti della "Provincia" e che qui richiamano quale parte integrante del presente contratto.

4. L'"Appaltatore" ha consegnato il piano operativo di sicurezza, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006. La copia di detto Piano, acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 7 ottobre 2013, al n. 96635 di registro, come allegato n. 4 alla nota, in data 4 ottobre 2013, trasmessa dallo stesso

“Appaltatore”, sottoscritta dalle Parti in data odierna resta depositata agli atti della “Provincia”.

#### ARTICOLO 4

(Corrispettivo dell'appalto)

1. La “Provincia” pagherà all’“Appaltatore”, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di euro quattrocentonovantaquattromilanovecentoventi/40 (€ 494.920,40), oltre I.V.A. nella misura di legge, oltre a euro quindicimila/00 (€ 15.000,00), oltre I.V.A. nella misura di legge, per i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto. Il suddetto corrispettivo risulta dall’offerta prezzi unitari, presentata dall’“Appaltatore” in sede di gara. Detto elaborato, in copia certificata conforme all’originale dal dott. Mauro Zatti, funzionario del Servizio contratti pubblici, in data 28 novembre 2013, si allega al presente Atto, sotto la lettera “B”, per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. La “Provincia” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.

3. La “Provincia” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’“Appaltatore”, Società alla quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso i conti correnti dalla stessa indicati con nota in data 14 ottobre 2013, acquisita al protocollo generale della “Provincia” in data 16 ottobre 2013, al n. 100496 di registro. L’“Appaltatore” si impegna a comunicare alla “Provincia” ogni modifica ai dati trasmessi.

4. L’“Appaltatore” prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle

applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

5. L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo di cui al precedente punto 1, da notificarsi alla “Provincia”, a cura e spese dell'“Appaltatore” stesso, deve essere conforme a quanto indicato dalle norme e dalla determinazione n. 4/2011 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e dovrà indicare le generalità del cessionario, il CIG dell'affidamento, il conto corrente dedicato utilizzato dal cessionario per il pagamento da parte della Provincia ed il luogo di pagamento delle somme cedute. In difetto della suddetta procedura nessuna responsabilità è attribuibile alla “Provincia” per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

6. La “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale n. 4278 del 26 settembre 2013, sul bilancio per l'esercizio 2004, impegni n. 5533, n. 5531 e n. 5921. La “Provincia” informa l'“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto e con il numero e data della determinazione di impegno di spesa come previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000.

## ARTICOLO 5

### (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'“Appaltatore” si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. In particolare l'“Appaltatore” si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla “Provincia” che, salvo quanto diversamente disposto dalla Legge, devono essere effettuati esclusivamente



tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

b) ad inserire, in eventuali contratti di subappalto o subfornitura, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

c) a trasmettere alla “Provincia” i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l’inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche;

d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010, e successive modifiche, informando di ciò contestualmente la “Provincia” e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, la “Provincia”, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è 5192091907 e che il codice unico di progetto (CUP) è D51B02000020013.

4. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciproco atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

## ARTICOLO 6

(Risoluzione e recesso)

1. La “Provincia” e l’“Appaltatore” si danno reciproco atto che trovano

applicazione per la risoluzione e il recesso dal presente contratto gli articoli 134, 135, 136, 138 e 139 del decreto legislativo n. 163/2006 e gli articoli 44 e 46 del capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa, già allegato al presente Atto sotto la lettera "A", nonché il precedente articolo 5.

2. L'"Appaltatore" si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-gare-condizioni generali per la partecipazione a gare", ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. L'"Appaltatore", inoltre, dovrà attenersi al rispetto delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pena la risoluzione del contratto.

#### ARTICOLO 7

(Foro competente)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell'arbitrato.

2. L'"Appaltatore" accetta come foro competente il Foro di Verona, come previsto all'articolo 47 del capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa, già allegato al presente Atto sotto la lettera "A".

#### ARTICOLO 8

(Cauzione definitiva)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" dichiarano che, a garanzia del mancato o

inesatto adempimento del presente contratto, l'“Appaltatore” ha costituito, come previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163/2006, polizza fideiussoria n. M10163645 e relativo allegato, in data 2 ottobre 2013, stipulata con la Società Itas Mutua, agenzia di Vicenza (VI), di euro trentamilacentosei/00 (€ 30.106,00), commisurata alla percentuale di ribasso del 11,807 (undici virgola ottocentosette per cento) offerto in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

2. La copia della suddetta polizza e relativo allegato, è stata acquisita al protocollo generale della “Provincia” in data 7 ottobre 2013, al n. 96635 di registro, come allegato n. 1 alla nota, in data 4 ottobre 2013, trasmessa dallo stesso “Appaltatore”.

3. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall'articolo 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, come risulta dalla copia, dichiarata conforme all'originale dal sig. Pierluigi Girardini, del certificato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rilasciato, in data 1 febbraio 2013, n. 33982/10/00, dalla Società CQOP SOA. Detto documento è stato acquisito al protocollo generale della “Provincia” in data 22 luglio 2013, al n. 72481 di registro, come allegato al plico-offerta presentato dallo stesso “Appaltatore”.

4. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

5. La “Provincia” e l'“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze

contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Provincia” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima nel termine assegnatogli se la “Provincia” ha dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

6. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto, infine, che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

#### ARTICOLO 9

(Polizza assicurativa)

1. La “Provincia” prende atto che l'“Appaltatore”, come previsto dall'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, ha stipulato polizza di assicurazione n. GM/M10164888, in data 3 ottobre 2013, stipulata con la Società Itas Mutua, agenzia n. A333 di Vicenza (VI), con valori assicurati di euro seicentodiciassettemilatre/68 (€ 617.003,68) per danni ad impianti ed opere, e di euro centomila (€ 100.000,00) per danni agli impianti ed opere preesistenti.

2. La polizza assicurativa di cui al precedente punto 1, copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di cinque milioni di euro (€ 5.000.000,00) e ha durata, per legge, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

3. La copia della suddetta polizza è stata acquisita al protocollo generale della “Provincia” in data 7 ottobre 2013, al n. 96635 di registro come allegato n. 2 alla nota, in data 4 ottobre 2013, trasmessa dallo stesso “Appaltatore”.

#### ARTICOLO 10

(Divieto di cessione del contratto)

1. L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

#### ARTICOLO 11

(Subappalto)

1. La “Provincia” può autorizzare l'“Appaltatore”, come previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006, ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati nella documentazione allegata all'offerta presentata dall'“Appaltatore” per la gara di affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

#### ARTICOLO 12

(Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei lavoratori dipendenti)

1. Il signor Pierluigi Girardini dichiara che l'“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile industria e che agisce, nei confronti degli stessi dipendenti, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

#### ARTICOLO 13

(Domicilio dell'appaltatore)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede del “Provincia” in Verona, Via S. Maria Antica, n. 1.

#### ARTICOLO 14

(Spese contrattuali)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per

l'I.V.A., che rimane a carico della "Provincia".

## ARTICOLO 15

(Registrazione e imposta di bollo)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui chiedono la registrazione in misura fissa.

2. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l'importo di euro 45.

## ARTICOLO 16

(Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il signor Pierluigi Girardini dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona [www.provincia.vr.it](http://www.provincia.vr.it) – alla voce "Privacy".

2. L'ing. Elisabetta Pellegrini informa il signor Pierluigi Girardini che "titolare" del trattamento è la "Provincia" e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Michele Miguidi, dirigente del servizio contratti pubblici; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è la stessa ing. Elisabetta Pellegrini, dirigente dell'Area funzionale programmazione e sviluppo del territorio e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Piero Rossignoli, dirigente dell'Area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza

esterna”.

## ARTICOLO 17

(Specifica approvazione di condizioni generali)

1. L’“Appaltatore” con la sottoscrizione del presente Atto approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, le condizioni contenute nei seguenti elencati articoli del capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa, già allegato al presente Atto sotto la lettera “A”: art. 10 penali; art. 13 spese ed obblighi; art. 32 misurazione dei lavori e pagamenti in acconto; art. 44 risoluzione del contratto; art. 46 recesso del contratto per volontà della stazione appaltante; art. 47 foro competente.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla lettura degli stessi.

Io segretario rogante ho letto il presente contratto, redatto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia su 14 pagine a video, oltre a parte di questa.

Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente ai citati allegati, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52-bis della legge n. 89/1913 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me segretario rogante verificata.

Io segretario rogante ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.